



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 15 gennaio 2021

Prot. n. A001/2021/ 25495/1

**Ordinanza n. 63**

**Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 14 gennaio 2021 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020, che ha individuato le misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 6 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19", pubblicato su G.U. n. 3 del 5 gennaio 2021, che ha individuato ulteriori misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 7 gennaio 2021 fino al giorno 15 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato su G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

VISTE le ultime ordinanze del Ministero della Salute del giorno 8 gennaio 2021 in tema di individuazione delle misure applicabili alle Regioni e alle Province Autonome, pubblicate in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2021,

CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 14 gennaio 2021, quelle delle c.d. "aree gialle";

CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 5 gennaio 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 28 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021 pari a 0.87 (CI 0.69 – 1.08) [medio 14 gg];

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

### ***Servizio di trasporto pubblico locale***

VISTO il "Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado" (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020), predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all'art. 1, comma 10, lett. s), del Dpcm 3 dicembre 2020, presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca), Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell'Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;

CONSIDERATO, alla luce della graduale ripresa dell'attività didattica di cui sopra, necessario prevedere, una serie di ragionevoli misure che impattano sul trasporto pubblico locale nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

### ***Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento***

VISTO che in data 6 maggio 2020 la Commissione per il referendum istituita presso il Consiglio provinciale ha comunicato al Presidente della Provincia la regolare ammissione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento, regolare ammissione disposta con decisione della predetta Commissione di data 28 aprile 2020 (deliberazione n. 2);

VISTA la disciplina in materia di referendum provinciali (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3), la quale prevede che il referendum abbia luogo entro sei mesi dalla comunicazione di regolarità delle firme, disponendo altresì che i referendum popolari si effettuino "una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose" (art. 22);

CONSIDERATO che la tempistica prevista dalle norme imporrebbe la prosecuzione degli adempimenti amministrativi già avviati e necessari a rendere possibile la consultazione referendaria nella seconda metà del prossimo mese di maggio del corrente anno, data questa compatibile con la previsione normativa di cui trattasi, e che su tale tempistica dovrebbe innestarsi la formale indizione del referendum attraverso decreto del Presidente della Provincia da adottarsi tra i 60 e i 50 giorni antecedenti alla data della votazione: quindi, tra fine marzo ed inizio aprile 2021; nel rispetto dei termini tassativi di legge, nella attuale fase prodromica si dovrebbe, quindi, procedere alla predisposizione di tutto il materiale necessario alla votazione (cartoline-avviso per l'invito degli elettori residenti all'estero ed invio delle stesse agli elettori aventi diritto, schede elettorali, verbali delle operazioni elettorali, tabelle di scrutinio, ecc.), materiale da stamparsi in migliaia di copie con la data prevista per la votazione e che diverrebbe, perciò, inservibile qualora, più a ridosso della data fissata per la consultazione, dovesse rendersi necessario un rinvio;

CONSIDERATO che la consultazione referendaria, che prevede il personale afflusso alle urne di migliaia di elettori, deve potersi svolgere in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

CONSIDERATO altresì che l'attuale andamento della pandemia non consente di fare previsioni attendibili circa la sua evoluzione nei prossimi mesi, visto altresì che il programma di vaccinazione è solo alla sua fase di avvio;

RITENUTO di dover intervenire al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

CONSIDERATO altresì che la fase preparatoria del referendum, attualmente in corso e che comporta un onere finanziario assai elevato per la comunità, debba essere sospesa in virtù della attuale situazione di incertezza legata allo stato dell'attuale emergenza sanitaria;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità di adottare sin da ora un provvedimento sospensivo dell'intera procedura referendaria, sia in ragione del rischio che un consistente impegno finanziario possa rivelarsi inutile qualora si dovesse procedere più avanti al rinvio dell'operazione elettorale, sia per le prevedibili difficoltà organizzative a carico dei Comuni, oltre che della Provincia, sia per garantire che la votazione possa svolgersi attraverso una regolare affluenza alle urne da parte degli elettori aventi diritto in condizioni di sicurezza per la salute degli stessi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

***Visite, prove e verifiche periodiche dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale***

VISTO il D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, che attribuisce alla struttura provinciale competente per le attività antincendi le funzioni amministrative e tecniche riguardanti l'immatricolazione e la guida dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale;

VISTO il comma 3 dell'art. 2 del D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, il quale prevede che per l'espletamento degli adempimenti, previsti dal regolamento stesso, il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può inoltre avvalersi della collaborazione delle altre strutture provinciali;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha determinato un lungo periodo di sospensione delle attività inerenti l'immatricolazione, degli accertamenti tecnici e delle verifiche periodiche;

***Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private***

RICHIAMATE, in materia, le motivazioni di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 58 del 2 dicembre 2020, prot. n. 779439; si ritiene opportuno confermare la misura prevista dal punto 1) della medesima ordinanza ;

***Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19***

***Utilizzo della mascherina***

VISTO quanto disposto, in merito, dall'art. 1, comma 1, del Dpcm 14 gennaio 2021;

RITENUTO necessario, oltre a quanto previsto dall'articolo di cui al punto precedente, conservare la previsione secondo cui sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;

***Spostamenti consentiti***

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Dpcm 14 gennaio 2021, secondo cui fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvo le deroghe ivi previste;

CONSIDERATO che, in particolari zone del territorio provinciale, al fine di raggiungere il territorio di un diverso comune è necessario attraversare il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante;

RITENUTO pertanto opportuno confermare che sarà possibile raggiungere un diverso comune posto sul territorio provinciale, anche attraversando il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante, a condizione di non fermarsi durante il transito, tranne che per cause di forza maggiore;

VISTO quanto disposto dal Dpcm 14 gennaio 2021 in materia di attività e servizi non sospesi e attività sportiva e motoria, laddove detta diverse disposizioni in relazione ai differenti scenari di gravità caratterizzanti le Regioni e le Province Autonome;

CONSIDERATO che, nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dagli artt. 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 (cd. "zona arancione" e "zona rossa"), laddove il proprio comune non disponga di tali attività e servizi, è sempre possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia). Tale possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica;

CONSIDERATO che, laddove sulla base dei dati epidemiologici si dovesse applicare lo scenario di cui all'art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 (cd. Area "arancione"), appare ragionevole consentire lo spostamento per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale entro trenta chilometri dal proprio comune (in analogia a quanto previsto per gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), a prescindere dal numero degli abitanti del medesimo, anche con mezzi di trasporto pubblici o privati. A tal fine, non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune;

#### Esercizio dell'attività commerciale

VISTO quanto disposto dai punti 2a), 2b) e 2c) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 61 del 23 dicembre 2020, prot. n. 835045;

RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al 5 marzo 2021, le sopracitate disposizioni dell'ordinanza n. 61 del 23 dicembre 2021, relative all'esercizio dell'attività commerciale, nella misura in cui garantiscono una funzione di contenimento della diffusione del contagio;

VISTO altresì quanto previsto dal punto 4) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398, con cui si specifica che in merito all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi (disciplina ora confluita nell'art. 1, comma 10, lett. ff) del Dpcm 14 gennaio 2021), i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari medesimi;

#### Attività di ristorazione

VISTO quanto disposto dai punti 2d) e 2e) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 61 del 23 dicembre 2020, prot. n. 835045;

RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al 5 marzo 2021, le disposizioni della citata ordinanza n. 61 relative alle attività di ristorazione e alle attività di imprese agrituristiche ed enoturistiche, nella misura in cui garantiscono un equilibrio tra la funzione di contenimento della diffusione del contagio e i gli interessi economici legati a tali attività;

#### Attività d'accoglienza e strutture ricettive

CONSIDERATO opportuno confermare, in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza n. 37 del 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da

quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 14 gennaio 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 10 dello stesso Dpcm;

Applicazione per analogia delle misure previste dall'art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

CONSIDERATO che, dai dati forniti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. PAT n. 718340, su alcuni territori comunali sussistevano indicatori di diffusione del contagio da COVID-19 particolarmente gravi, tali da richiedere l'adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dall'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 e rispetto alle ulteriori misure restrittive previste dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 726529;

VISTO quanto previsto dai punti 10), 11) e 12) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 di data 14 novembre 2020, prot. n. 726529, nonché dall'allegato alla medesima ordinanza;

DATO ATTO che in quei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 era superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), si sono applicate, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le ulteriori misure dell'ordinanza n. 54 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726529, nonché dall'allegato previsto dalla medesima ordinanza;

CONSIDERATO che tali misure si sono dimostrate particolarmente efficaci, contribuendo alla diminuzione del tasso di contagio da Covid-19 sotto la soglia del 3%, come sopra calcolato;

CONSIDERATO che tali misure sono state prorogate fino al 15 gennaio 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398;

RITENUTO di fondamentale importanza approntare idonei strumenti con cui far fronte all'eventualità di una recrudescenza localizzata della diffusione del contagio, richiamando anche in questa sede le disposizioni oggi recate dall'art. 3, comma 4, del Dpcm 14 gennaio 2021;

RITENUTO altresì opportuno non sospendere, nei Comuni che eventualmente superino la soglia di cui sopra, lo svolgimento in presenza del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021, prorogare fino al 5 marzo 2021, compatibilmente con la normativa di settore e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 56 di data 19 novembre 2020 prot. n. 746453 in merito a "Caccia e pesca sportiva", già prorogate fino al 15 gennaio 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398;

Attività sportiva e motoria

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. d) del Dpcm 14 gennaio 2021,

CONSIDERATO opportuno, come già riportato dal punto 10) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 di data 4 dicembre 2020 prot. n. 786398, specificare che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, prorogare fino al 5 marzo 2021 la misura prevista dal punto 12) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020 prot. n. 786398, che prevede, tra l'altro, che l'attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici delle città;

Controllo del cinghiale e del cormorano

VISTE le disposizioni della legge n. 157/92 e della legge provinciale sulla caccia n. 24/91, che prevedono misure di controllo delle specie applicabili anche al cinghiale e al cormorano, data la diffusione degli stessi sul territorio trentino e i gravi danni arrecati, per l'uno alle colture agricole ed ai pascoli e per l'altro al patrimonio ittico provinciale, con particolare riguardo alla trota marmorata;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 25 giugno 2020, che stabilisce la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1670 del 23 ottobre 2020, che stabilisce la disciplina del controllo del cormorano in provincia di Trento;

CONSIDERATO che l'attività di controllo del cinghiale si esplica, quando effettuata in modalità straordinaria, in orario notturno e cioè dopo le ore 22.00 e prima delle ore 5.00 del giorno successivo, orario nel quale invece, ai sensi del Dpcm del 14 gennaio 2021, sono ammessi soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

VISTO quanto disposto dal punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 55 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726532, che ha permesso, fino al 3 dicembre 2020, di svolgere l'attività di controllo del cinghiale tra le 22.00 e le 05.00 del giorno successivo;

VISTO il punto 11) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 di data 4 dicembre 2020 prot. n. 786398, con cui la misura di cui sopra è stata prorogata fino al 15 gennaio 2021;

CONSIDERATO che si registra sul territorio provinciale un elevato caso di gravi danni alle colture agricole e ai pascoli, tale da richiedere una nuova proroga fino al 5 marzo 2021 della misura sopracitata;

CONSIDERATO altresì che è necessario assicurare che l'attività del controllo del cinghiale sia comunque effettuata, al fine di contenere la popolazione del suide e così rispondere alle esigenze di prevenzione rispetto alla peste suina africana, grave patologia costantemente in espansione sul territorio europeo anche in relazione alla presenza dei cinghiali selvatici;

CONSIDERATO che la modalità straordinaria (notturna) di controllo del cinghiale è la modalità che, se attuata, consente una maggiore incisività del controllo stesso e che, per il fatto che deve essere programmata in anticipo secondo le precise indicazioni contenute nella deliberazione 886/2020, consente comunque agli organi di controllo del Corpo forestale provinciale di avere conoscenza della durata, degli orari giornalieri e degli ambiti, degli eventuali elenchi di appostamenti, delle localizzazioni dei punti sparo per i controlli individuali e a squadre degli eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori;

CONSIDERATO che l'attività di controllo del cormorano è prevista nel periodo compreso dal 1 ottobre al 15 marzo, tutti i giorni della settimana, ad esclusione del martedì e del venerdì, nell'orario compreso fra l'alba e il tramonto;

CONSIDERATO altresì che è necessario assicurare che l'attività del controllo del cormorano sia comunque effettuata, nel rispetto della disciplina disposta con deliberazione n. 1670/2020, al fine di operare azioni di disturbo e di prelievo rafforzativo, con lo scopo di dissuadere gli individui della specie dalla frequentazione di alcuni tratti dei corsi d'acqua di particolare importanza per la trota marmorata, specie tutelata a livello comunitario, allontanandoli dagli stessi e operando un prelievo selettivo, limitato in termini numerici, in condizioni rigorosamente controllate;

CONSIDERATO che comunque l'attività del controllo del cinghiale e del cormorano debba svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

#### Disposizioni per garantire la continuità dell'amministrazione dei beni d'uso civico

VISTI gli articoli 5 e 8 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che regolano rispettivamente le procedure di votazione per il cambio delle forme di amministrazione dei beni di uso civico (da gestione comunale a costituzione di ASUC) e il rinnovo degli organi delle ASUC esistenti (elezione dei nuovi membri dei comitati di gestione delle ASUC dei quali è scaduto il mandato);

CONSIDERATO che le consultazioni per il cambio di gestione di quattro frazioni e il rinnovo di otto comunitati ASUC, indette dai sindaci dei rispettivi comuni, sono state inizialmente programmate per le giornate comprese tra l'8 novembre e il 20 dicembre 2020, coinvolgendo ciascuna un numero di elettori variabile da un minimo di circa 200 a poco meno di 2.000 persone;

CONSIDERATA la competenza della Provincia in materia di usi civici, che riguarda sia le forme di gestione dei beni, sia le funzioni, le competenze e le modalità di elezione degli organi delle ASUC;

CONSIDERATO che le consultazioni non possono essere svolte in forma telematica e che la situazione epidemiologica è tale da rendere necessario differire l'effettuazione delle consultazioni elettorali previste dagli articoli sopracitati;

VISTO quanto previsto dal punto 7) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020, prot. n. 696090/1;

VISTO quanto previsto dal punto 13) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398;

RITENUTO di dover confermare la misura prevista dalle ordinanze sopracitate al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette consultazioni, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

RITENUTO necessario prevedere che, fino al giorno 30 aprile 2021 e compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, siano prorogate le gestioni comunali dei beni di uso civico per le frazioni ove è stato indetto il referendum per il cambiamento di forma di gestione e siano sospese le consultazioni indette per il rinnovo dei comitati ASUC, prorogando i comitati di amministrazione eletti dopo la scadenza del mandato;

*Divieti di incontri in luoghi pubblici, disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori, accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, centri per anziani*

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, permette alle Regioni e alle Province Autonome di introdurre misure derogatorie, in senso restrittivo, rispetto a quanto disposto a livello nazionale;

CONSIDERATO inoltre che le misure adottate su uno specifico territorio vanno esaminate nel loro complesso, anche bilanciando l'adozione di misure maggiormente restrittive e di misure ampliative sul territorio provinciale, in ragione delle evidenze epidemiologiche e delle peculiarità del contesto territoriale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO altresì necessario adottare misure che contemperino l'esigenza di tutela della salute pubblica con gli interessi socio-economici rilevanti sul territorio provinciale, in un ragionevole bilanciamento di interessi;

CONSIDERATO che l'applicazione di principio di proporzionalità e di adeguatezza implica una valutazione specifica del contesto territoriale in cui le misure di contenimento si applicano, potendo condurre ad una rimodulazione delle stesse al fine di renderle più efficaci nel contrasto al COVID;

RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento, prorogare fino al 5 marzo 2021 le misure in tema di incontri in luoghi pubblici, attività di bande musicali e cori, accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, centri per anziani;

*Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati*

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. n), del Dpcm 14 gennaio 2021 in materia di sagre e fiere;

VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante "Disciplina dell'attività commerciale", in particolare l'art. 18, in cui si definisce la nozione di mercato tipico e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del giorno 08 settembre 2014, mediante la quale si individuano le caratteristiche dei mercati tipici;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108 Leg., recante "Regolamento di esecuzione concernente all'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso", che all'art. 13 lett. e) definisce i "mercati saltuari";

VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante "Disciplina dell'attività commerciale", in particolare l'art. 48, in cui si distinguono manifestazioni fieristiche a carattere locale, nazionale o internazionale e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1560 del giorno 8 settembre 2014 e n. 457 del 23 marzo 2015, tramite cui si stabiliscono i criteri e le modalità ai fini della qualifica delle manifestazioni fieristiche in internazionali, nazionali e locali;

CONSIDERATO che le nozioni di "sagra" e "fiera" non sono giuridicamente declinate a livello di ordinamento normativo provinciale e che pertanto, secondo il senso comune, trattasi di manifestazioni caratterizzate da una promiscuità di attività (a titolo esemplificativo vendita al dettaglio, somministrazione cibi e bevande, aree giochi) ed eventi che generalmente coinvolgono gran parte del territorio comunale o del suo centro urbano;

CONSIDERATO che l'ordinamento giuridico provinciale declina le nozioni di:

- manifestazioni fieristiche (disciplinati dal Capo V della legge provinciale n. 17/2010)
- mercati su aree pubbliche (disciplinati dal Capo II, Sezione III, della legge provinciale n. 17/2010)
- mercati tipici (disciplinati dall'art. 18 della legge provinciale 17/2010)
- mercati saltuari (definiti dall'art. 13, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg;

CONSIDERATO che la ratio della norma è da ricondurre alla volontà di evitare assembramenti ed occasioni di incontri, che la promiscuità delle attività e degli eventi favorisce in maniera esponenziale;

CONSIDERATO altresì che, nell'ambito delle ormai numerose norme, nazionali e provinciali, di contenimento anti-Covid, il filo conduttore è sempre stato quello di contemperare l'esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità;

CONSIDERATO ragionevole e proporzionato, ai fini del contemperamento degli interessi di cui sopra, creare un percorso condiviso tra gli attori istituzionali ed economici della comunità al fine di consentire la realizzazione delle attività collegate allo svolgimento di tali mercati;

CONSIDERATO che tale obiettivo può essere raggiunto eliminando la promiscuità delle diverse attività e delimitando le aree specificatamente destinate all'esercizio delle stesse;

RITENUTO opportuno prorogare fino al 5 marzo 2021 le misure di cui ai punti 19), 20) e 21) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398;

*Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi  
e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17anni*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020, coordinata con i protocolli di sicurezza e salute applicati per i servizi pubblici per le fasce di età 3mesi/3 anni, 3 anni/6 anni e 6 anni/18 anni, con la quale sono state dettate le prescrizioni per la gestione in sicurezza, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid 19, dei servizi conciliativi finanziabili con lo strumento dei buoni di servizio FSE;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 42 del 25 agosto 2020, prot. n. 516106, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie" che ha approvato le linee di indirizzo per i nidi d'infanzia, micro-nidi, servizio tagesmutter e nidi familiari;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 43 del 3 settembre 2020, prot. n. 537055, avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell'ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico" che ha modificato le linee di indirizzo per le Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta provinciale n. 841 di data 19 giugno 2020 ha cessato la sua efficacia il 15 settembre 2020 e che pertanto risulta necessario provvedere a disciplinare i servizi conciliativi, educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione sull'intero territorio provinciale erogati da organizzazioni ed enti pubblici, privati, organizzazione del terzo settore e volontariato, non riconducibili alla competenza del Dipartimento Istruzione né a quella del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea;

RITENUTO opportuno adottare misure volte a garantire uniformità nella gestione in sicurezza di attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione per minori in fascia di età 3 mesi/17anni, fra tali attività e quelle svolte da Enti accreditati all'erogazione di servizi mediante i Buoni a cofinanziamento FSE, così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020 nonché dalle Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;

Disposizioni sulla quarantena nell'ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell'ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico;

RITENUTO, in ogni caso, far salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione alla circostanza concreta, nell'ambito dei protocolli di settore;

Impianti a fune e luoghi di riparo in montagna

CONSIDERATO opportuno prorogare alcune ragionevoli misure nell'utilizzo degli impianti a fune e, in generale, nell'ambito dei luoghi di riparo in montagna in caso di particolari eventi atmosferici dai quali possa derivare pericolo per l'individuo (come, ad esempio, in caso di temporali);

Tutto ciò premesso,

**IL PRESIDENTE**

**ORDINA QUANTO SEGUE**

***Disposizioni introdotte dal Dpcm 14 gennaio 2021 in materia di misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19***

- 1) a partire dal giorno 16 gennaio 2021 sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal Dpcm 14 gennaio 2021 e dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, così come sotto chiarite e integrate;

***Servizio di trasporto pubblico locale***

- 2) ai fini della verifica del rispetto della capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico locale, la salita degli utenti avviene esclusivamente dalla porta anteriore dei mezzi e la discesa dalle porte centrali e posteriori;
- 3) per i servizi di trasporto speciale per gli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, svolti in modalità automobilistica, è consentita l'occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell'aria;
- 4) le aziende di trasporto pubblico locale, in riferimento ai viaggi disciplinati dal sistema tariffario provinciale, attivano il controllo e la emissione di biglietti a bordo per l'utenza che salga sprovvista di valido titolo di viaggio, sia in ambito urbano (tariffa pari a 2 euro) sia in ambito extraurbano automobilistico e ferroviario (tariffa 3 euro a viaggio); rimangono immutate le tariffe dei biglietti venduti a terra o con mezzi elettronici;
- 5) sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;

***Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento***

- 6) in relazione al protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese fino al 30 aprile 2021 le procedure relative all'indizione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo provinciale, ammesso con deliberazione n. 2 del 6 maggio 2020 della Commissione per il referendum presso il Consiglio provinciale;
- 7) allo scadere del termine di sospensione la procedura dovrà riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi, nel rispetto delle scadenze e fasi previste dalla legge;
- 8) la Provincia comunica la sospensione del referendum disposta dal punto 6) al comitato promotore, al Consiglio provinciale e alla Commissione per il referendum; ne dà comunicazione alla cittadinanza con specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul proprio sito istituzionale e attraverso i quotidiani locali;

***Visite, prove e verifiche periodiche dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale***

- 9) a far data dal 16 gennaio 2021 il Servizio Motorizzazione Civile della PAT fornirà il necessario supporto alla struttura provinciale competente per le attività antincendi ai fini dello svolgimento delle visite e prove ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg e delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo Decreto, da effettuarsi presso la sede della Motorizzazione Civile o presso le sedi opportunamente individuate sul territorio provinciale sulla base della programmazione predisposta in collaborazione con l'Ufficio tecnico di coordinamento e supporto alla Cassa Provinciale Antincendi;

***Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private***

- 10) restano salve le disposizioni previste dal punto 17) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 48 del 15 ottobre 2020, prot. n. 635226/1, e da punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 58 del 2 dicembre 2020, prot. n. 779439/1, secondo cui tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari), attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.), che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;

***Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19***

*Utilizzo della mascherina*

- 11) sul territorio provinciale si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del Dpcm 14 gennaio 2021, secondo cui è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

Sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;

*Spostamenti consentiti*

- 12) laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
- 13) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dagli artt. 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 (cd. "zona arancione" e "zona rossa"), è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose;

- 14) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dall'art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 (cd. "zona arancione"), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art. 1, comma 10, lett. e) del Dpcm 14 gennaio 2021;
- 15) resta inteso che la realizzazione di eventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 14 gennaio 2021, sia da parte degli atleti che di tutti gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo;

#### Esercizio dell'attività commerciale

- 16) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
- 17) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- 18) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, si conferma, per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, quanto disposto dal punto 8 dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 37 del 15 luglio 2020 prot. n. 41120, in particolare la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo familiare o siano conviventi;
- 19) in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. ff), del Dpcm 14 gennaio 2021 in merito all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;

#### Attività di ristorazione

- 20) resta inteso che la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- 21) resta inteso, altresì, che sono sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- 22) è fatto salvo quant'altro previsto in materia di attività dei servizi di ristorazione dall'art. 1, comma 10, lett. gg) del Dpcm 14 gennaio 2021, compresa la circostanza per cui per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai Codici ATECO 56.3 e 47.25, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;

### Attività d'accoglienza e strutture ricettive

23) a chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza n. 37 del 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 14 gennaio 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 10 dello stesso Dpcm;

#### Applicazione per analogia delle misure previste dall'art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

24) nei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 14 gennaio 2021; in tale circostanza, a modifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. f) del predetto Dpcm, si dispone nei predetti comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori si preveda la misura che le persone provenienti da "zone a rischio" non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei comuni di cui al presente punto, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto dal citato art. 3, comma 4 del predetto Dpcm;

25) nei comuni di cui al punto precedente si applicano, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 14 gennaio 2021, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le misure della presente e delle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;

26) nelle aree caratterizzate da scenario di massima gravità e da livello di rischio molto alto (cosiddette "zone rosse"), le attività di caccia e pesca, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina di settore, sono consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell'ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale, intendendosi pertanto vietata ogni attività di caccia che richieda l'accompagnamento; è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni; è fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dai punti 30) e 31) della presente ordinanza, relativamente al "Controllo del cinghiale e del cormorano";

27) le misure di cui ai punti precedenti del presente paragrafo sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;

### Attività sportiva e motoria

28) nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021 in merito all'attività sportiva, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;

29) è consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso l'attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;

### Controllo del cinghiale e del cormorano

30) l'attività del controllo del cinghiale è consentita anche nel periodo che va dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, comunque nel rispetto di quanto disposto con la deliberazione

n. 886 del 25 giugno 2020 della Giunta provinciale e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

- 31) l'attività del controllo del cormorano rimane consentita nel rispetto di quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1670 del 23 ottobre 2020 e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

Disposizioni per garantire la continuità dell'amministrazione dei beni d'uso civico

- 32) fino al 30 aprile 2021 sono mantenute le forme di amministrazione dei beni d'uso civico attualmente in essere in capo ai comuni e sono prorogati i comitati di amministrazione delle ASUC eletti, ancorché scaduti o in scadenza;

Divieti di incontri in luoghi pubblici

- 33) divieto di incontro (salvo che nell'ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 14 gennaio 2021 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori

- 34) sono sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all'aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l'altro. Tali attività sono consentite nell'ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nel rispetto dei protocolli vigenti;

Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

- 35) divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;

Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale

- 36) possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all'esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;

Centri per anziani

- 37) fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 10, lett. f), del Dpcm 14 gennaio 2021 in merito alla sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, si specifica che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l'Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;

Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati

- 38)fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lett. n), del Dpcm 14 gennaio 2021 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
- 39)in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
- 40)nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti;

Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi  
e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17anni

- 41)alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull'intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n 1260 del 21 agosto 2020 ed eventuali successive modifiche della medesima ("Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n 322 inerente lo strumento dei buoni di servizio relativo alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 218-2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia-lavoro in grado di affrontare con maggior efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19 per l'anno scolastico educativo 2020/2021") nonché le Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
- 42)resta inteso che, a prescindere dalle disposizioni di settore, nell'ambito delle attività di cui al punto precedente, va rispettato in modo rigoroso il divieto di gare, competizioni e attività in senso lato connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-ricreativo-amatoriale, così come previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021 (per l'individuazione degli sport di contatto si rimanda all'apposito provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport);

Disposizioni sulla quarantena nell'ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

- 43)nell'ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora vengano riscontrate due positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
- 44)nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
- 45)in ogni caso, relativamente a quanto sopra previsto, resta salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione al caso concreto, nell'ambito dei protocolli di settore;

Impianti a fune

- 46)quale specificazione al protocollo "Tavolo Tecnico; Impianti a fune", di cui all'Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, per la discesa a valle in

caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali), è consentito l'utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2/3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando l'obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie;

- 47) si chiarisce che la disposizione di cui al punto precedente trova applicazione compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente;

#### Luoghi di riparo in montagna

- 48) in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta.

In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie.

In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.

#### Buffet

- 49) il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell'area buffet;

#### ***Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020***

- 50) è prorogata fino al 5 marzo 2021 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 37 di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito all' *"Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020"*, relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 14 gennaio 2021, nonché l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 39 di data 31 luglio 2020, prot. n. 464741/1 in merito al *"Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro"*;

#### **SI RACCOMANDA**

- 51) ai soggetti sopra i 70 anni, di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da "restaacasapassolo", se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali presso grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura;
- 52) ai soggetti sopra i 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare

rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani);

### ***Disposizioni finali***

- 53) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 16 gennaio 2021 e fino al giorno 5 marzo 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza;
- 54) è prorogata fino al 30 aprile 2021 l'efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l'efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
- 55) è prorogata fino al 30 aprile 2021 l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
- 56) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall'ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 30 aprile 2021);

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

